

APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

Libro II - Delle successioni Titolo I - Disposizioni generali sulle successioni

Art. 539 Riserva a favore dei figli naturali (Abrogato)

[A favore dei figli naturali, quando la filiazione è riconosciuta o dichiarata è riservato un terzo del patrimonio del genitore se questi lascia un solo figlio naturale, o la metà se i figli naturali sono più, salvo quanto è disposto dagli [articoli 541, 542, 543, 545 e 546](#) per i casi di concorso.]